

**ORIGINALE**  
**COPIA**

STUDIO LEGALE CORRADINO  
Piazza Cesare Battisti, 40 - 19121 La Spezia  
Telefono 0187/739408 - 0187/739400 - Fax. 0187/751573 -  
studiocorradino@gmail.com

**TRIBUNALE DI MASSA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**Ricorso ex art. 700 c.p.c**

TRIBUNALE DI MASSA DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Massa	21 SET. 2016
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	

Del prof. **Diamanti Mirco**, nato a Carrara il 09.04.1955 CF DMNMRC55D09B832F, ed ivi residente in viale XX Settembre 161, 54033 Carrara (MS) rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Pier Giorgio LEONI del foro della Spezia (CF. LNEPGR67L17449D, fax. 0187/751573 pec:avv.piergiorgioleoni@pec.giuffre.it), dall'avv. Andrea Corradino (CF CRRNDR61B04E463O, fax 0187/751573, pec: [avv.andreacorradino@pec.giuffre.it](mailto:avv.andreacorradino@pec.giuffre.it)) e dall'avv. Gabriele CALEVRO del foro di Massa, (CF CLVGRL82H24B832Y, fax 0585/250571, pec. [gabrielecalevro@avvpec.it](mailto:gabrielecalevro@avvpec.it)), ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo in via dei Mille 85 bis Carrara (MS), giusta procura stesa in calce al presente atto.

Nei confronti del "MIUR" Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale della Provincia di Massa Carrara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, domiciliati *ex lege* presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, Via Brigate Partigiane 2, 16100 GE; e nei confronti del sig. prof. **Vincenzo Genovese** e degli eventuali controinteressati.

2368

28 SET 2016

**IN FATTO**

Il prof. Mirco Diamanti, odierno ricorrente, è docente di educazione fisica in ruolo dall'anno scolastico 1984/1985.

Infatti, dopo aver ottenuto nell'anno 1977 il diploma ISEF presso l'Istituto di Firenze, con il punteggio di 110/110, nel 1982 ha superato l'esame di abilitazione all'insegnamento dell'Educazione Fisica negli istituti di I° e II° grado ottenendo il punteggio di 40/40.

Di qui, siccome già detto, dopo un primo incarico nella scuola media di I° grado in classe di concorso A030, è passato in ruolo nell'anno 1984/85 nell'ambito della

scuola di I grado fino all'anno 2012/2013, allorché ha ottenuto il passaggio all'insegnamento nella scuola media di II grado A029.

Dall'anno 2005/2006, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, svolge il ruolo di Coordinatore del Servizio di Educazione Fisica e Sportiva dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Massa Carrara. (Cfr.doc 1).

Ha svolto tale incarico ininterrottamente fino all'anno scolastico 2015/2016 incluso. (Cfr. doc 2).

Il "curriculum" del prof. Diamanti, verificabile dall'III.mo giudice, è quindi, di prim'ordine, e solo per dare un'idea, basti ricordare, andando a ritroso nel tempo, alcuni dei riconoscimenti che il ricorrente ha ricoperto nel corso della propria carriera, anche nella qualità di *manager (recte coach)* nell'ambito della pallacanestro femminile. (Cfr. doc. 3)

Ed invero, nell'anno 2003 è stato premiato a livello nazionale come migliore allenatore della serie A2.

Riconoscimento che ha replicato quello ottenuto nell'anno 2000 come miglior tecnico nella serie A1. (Cfr. doc. 4)

La levatura professionale del prof. Diamanti è pertanto evidente, e comunque ben nota "nell'ambiente", non solo per i prestigiosi risultati sportivi conseguiti, ma e soprattutto, per il pregio dell'attività svolta e nello specifico, per la qualità della metodologia dallo stesso applicata. Ed invero nell'anno 2005 ha ottenuto dal CONI Nazionale la Stella di Bronzo al merito sportivo. (Cfr. doc. 3 pag 5)

Questo per dire, senza tema di smentita, che colui che quest'oggi ricorre, non può essere ritenuto (a maggior ragione dall'istituzione scolastica) un *quidam de populo*, bensì un professionista tra i più competenti nell'ambito dell'educazione sportiva.

Di tutto ciò avrebbe dovuto, a sommosso parere di questa difesa, tener conto l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, sia nel corso dell'iter di valutazione dei curricula ricevuti, sia in occasione dell'emanazione del provvedimento che qui si censura.

Questi i fatti.

In data 29.08.2016 veniva pubblicata all'albo *on line* dell'USR per la Regione Toscana il decreto direttoriale n. 444.29.08.2016 avente ad oggetto "Avviso procedura di selezione docenti per progetti nazionali a.s. 2016/2017 (art. 1, comma 65, L. 107/2015). Scadenza domande 02/09/2016". (Cfr. doc. 5)

In tal guisa, in data 29.08.2016 il prof. Diamanti, inoltrava, via mail, formale richiesta di partecipazione alla procedura di assegnazione dell'ambito progettuale di cui alla lettera A del precitato decreto, ed avente ad oggetto "sviluppo di

*comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica ed allo sport.” (Cfr. Doc. 6)*

La domanda veniva correttamente ricevuta, siccome confermato dall'inserimento del nominativo dell'odierno ricorrente nell'elenco dei “soggetti che hanno presentato l'istanza nei termini previsti dall'avviso di selezione. (Cfr. doc 7 pag 1).

Successivamente in data 09.09.2016 veniva pubblicato il provvedimento avente ad oggetto l'individuazione dell'elenco dei docenti selezionati per l'attuazione di progetti nazionali presso gli Uffici dell'USR Toscana ed enti esterni. (Cfr. doc. 7).

Al prof. Diamanti, nell'ambito di progetto “Area A” veniva “preferito” il sig. prof. Genovese Vincenzo, in “ruolo” **da solo un anno**.

La motivazione, laconica, di tale scelta riposava, asseritamente, secondo la P.A. nella “coerenza fra l'area richiesta ed il curriculum presentato”.

E pertanto contro tale provvedimento ingiusto ed illegittimo insorge l'odierno ricorrente affidando l'odierno “gravame” alle motivazioni che seguono

#### **DIRITTO**

**1. Eccesso di potere per grave difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del decreto direttoriale 444.29-08.2016. Violazione di norme di rango primario. Difetto dei presupposti.**

**a.**

In via preliminare si rileva come, sebbene l'odierno ricorrente sia titolare di una situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo perfetto, il provvedimento che qui si censura ha certamente i connotati del provvedimento

amministrativo e quindi soggiaccia ai principi generali che regolano tutta l'attività amministrativa.

Ed invero, non è in discussione il fatto che le norme del procedimento amministrativo tutelino il soggetto destinatario, sia nella fase che precede l'assegnazione all'ambito progettuale, sia in quella successiva, indipendentemente dalla competenza giurisdizionale.

Ciò assume maggiore rilevanza a mente del consolidato potere riconosciuto in capo al giudice ordinario di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo.

Pertanto, sul punto, sotto assorbente profilo, emerge come il provvedimento in forza del quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana abbia assegnato il posto (nell'ambito A) presso l'ufficio scolastico di Massa al prof. Genovese Vincenzo, a discapito dell'odierno ricorrente, sia affetto da patente difetto di motivazione poiché "reso" con una motivazione tautologica e di mero stile.

Ed invero, oltre ai principi generali, anche le norme "regolamentari" tratteggiano in modo chiaro i criteri che la commissione giudicante avrebbe dovuto adottare nell'assegnazione del posto in oggetto.

Orbene non vi è dubbio alcuno, sul fatto che la stessa P.A si sia imposta come "auto-vincolo" l'applicazione ab ovo del **criterio di precedenza**, da applicarsi "a tutti i docenti titolari in questa regione ed attualmente in servizio ai sensi dell'art. 26 della legge 448/98 o quali Coordinatori di educazione fisica (o destinatari dei progetti che in proposito hanno già sostituito nel corrente anno scolastico tale ultima figura" ) (Cfr. art. 3 decreto direttoriale 0444/2016)

In tal guisa, nel caso *de quo*, non vi è spiegazione alcuna circa la mancata applicazione del precitato diritto di precedenza di cui il prof. Diamanti avrebbe avuto certamente “diritto”.

Non solo. Tale patente difetto di motivazione acquista ancor più rilevanza dato il carattere altamente discrezionale della decisione in parola.

La mancanza di alcuna spiegazione circa l'inapplicabilità del criterio di precedenza, in uno con l'assenza di alcun riferimento circa l'esistenza o meno del prescritto parere del dirigente scolastico viziano in radice l'assegnazione del posto *de quo*.

Di qui l'assorbente illegittimità *in parte qua* del provvedimento in oggetto.

b.

Sempre sul punto, ma sotto altro profilo, si rileva come la migliore giurisprudenza amministrativa sia concorde nell'affermare che tanto più è ampio il potere discrezionale della P.A. tanto più puntale ed esaustiva debba essere la motivazione del provvedimento amministrativo.

Ciò al fine di escludere che le scelte della P.A. possano divenire meramente arbitrarie.

Di tal che, l'eventuale parere (negativo) del dirigente scolastico dovrà contenere un apparato motivazionale che ne dimostri compiutamente il fondamento, con l'indicazione di quegli elementi che, in concreto, abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il lavoro svolto dall'odierno ricorrente, e le valutazioni “*in peius*” dovranno essere tali da giustificare il superamento del precitato criterio di precedenza di cui all'art. 3 del decreto direttoriale.

c.

Non solo, a conforto di quanto dedotto si rileva come il provvedimento in parola appaia viziato anche per patente violazione di norme di rango primario.

Ed invero, non vi è chi non veda come la “recente” riforma scolastica (cd. Buona Scuola) abbia sancito il criterio della **continuità didattica** quale principio guida delle scelte delle autonomie scolastiche.

Ciò viene ribadito a più riprese nell’impianto normativo in esame, sia da norme di rango primario, su tutte l’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Vd. comma 4 e comma 331), sia da norme di rango secondario, in ragione di espressi richiami sistematici; si veda sul punto la circolare Miur prot. n. 15352 del 17 giugno 2016 .  
(Cfr. doc 8 pag. 5).

Tale assunto, non solo risulta corroborato dalla normativa citata, ma appare “fatto proprio” dalla stessa Direzione Regionale Toscana, siccome si evince in modo palmare dalla direttiva interna comunicata a tutte le “USP” territoriali in data 09.06.2016, nella quale si **raccomandava l’applicazione del principio di continuità operativa nell’ambito delle attività di supporto all’autonomia scolastica.** (Cfr. doc. 9).

Ora, sotto tale profilo, non può tacersi il fatto che la commissione giudicante abbia obliterato *de plano*, non solo tali precipitati normativi, ma anche le direttive interne della Direzione Regionale.

In tal guisa, il provvedimento di assegnazione, avrebbe dovuto valorizzare in modo adeguato (corretto) il criterio di precedenza del quale il prof. Diamanti era chiaramente "beneficiario".

Di tal che, in difetto, ne discende un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato.

**2. Eccesso di potere per travisamento di fatti decisivi, illogicità grave e manifesta. Difetto dei presupposti.**

Il provvedimento di assegnazione risulta altresì illegittimo in quanto fornisce una errata valutazione dei *curricula* oggetto di scrutinio da parte della commissione.

Ed invero, in disparte per un attimo quanto dedotto circa la violazione del principio di precedenza, anche sotto l'aspetto più prettamente discrezionale, si rileva come la ponderazione dei *curricula* ricevuti appaia erroneamente sbilanciata ad appannaggio di un "candidato" in ruolo da solo un anno.

Anche sotto il profilo della "maggior coerenza del curriculum all'area richiesta", la scelta della commissione non convince per due assorbenti ragioni, una prima, poiché tale criterio, non risulta indicato quale parametro di valutazione nel decreto direttoriale, una seconda, poiché appare quanto mai illogica la preferenza accordata ad soggetto in ruolo da solo un anno a discapito di chi ha esercitato la professione da più di 40 anni e abbia già ricoperto la carica di Coordinatore in quella unità didattica.

Dalle considerazioni che precedono, discendono quindi, ulteriori profili di illegittimità del provvedimento impugnato.

**3. Sul "fumus boni iuris" di parte ricorrente.**



Circa la sussistenza del *fumus boni iuris* si fa sommessamente rinvio a quanto già dedotto in precedenza, sia sotto il profilo di fatto, che di diritto.

#### **4. Sotto il profilo del “*periculum in mora*”**

Per quanto attiene il *periculum in mora*, si rileva come l’illegittimo, quanto arbitrario comportamento tenuto dall’Amministrazione resistente arrechi all’odierno ricorrente un grave pregiudizio imminente ed irreparabile in una posizione meritevole di tutela immediata.

Non solo, il mancato annullamento del provvedimento *de quo* causerebbe un irreparabile pregiudizio all’odierno ricorrente il quale, nelle more del giudizio ordinario, perderebbe la possibilità di essere destinato all’ambito progettuale richiesto.

Tale aspetto assume rilevanza decisiva, in ragione dell’avvenuto avvio dell’anno scolastico 2017.

Di tal che, l’esistenza del diritto vantato in termini di “*fumus*” e la sussistenza di un pericolo grave ed irreparabile, a sommosso parere di questa difesa, giustificano la presente richiesta di tutela cautelare immediata, atteso che, diversamente, nelle more del giudizio ordinario il diritto soggettivo azionato risulterebbe irrimediabilmente leso.

Tanto premesso e considerato, il sig. prof. Mirco Diamanti, come sopra rappresentata e difesa

### **RICORRE**

All’Ill.mo Giudice designando presso il Tribunale di Massa, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700

c.p.c., accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e ritenuto che nel caso di specie la convocazione delle controparti (stante i tempi tecnici per la convocazione di un molteplice numero di controinteressati) pregiudicherebbe l'attuazione del provvedimento d'urgenza, Voglia

1. sospendere in via d'urgenza con decreto inaudita altera parte ex art. 669

sexies, 2° comma c.p.c., il provvedimento di "*Individuazione dei docenti per l'attuazione dei progetti nazionali - a.s. 2016/2017- USR Toscana Approvazione dell'elenco dei docenti individuati per l'attuazione di progetti nazionali presso gli Uffici dell'USR Toscana ed enti esterni. (DDG USR Toscana n.541/2016)* pubblicato all'albo online [www.toscana.istruzione.it/decreti/](http://www.toscana.istruzione.it/decreti/) in data 09.09.2016 nella parte in cui individua il sig. prof. Vincenzo Genovese quale assegnatario dell'ambito di progetto Area "A" sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica ed allo sport, presso l'unita di Massa, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti:

2. accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di "*Individuazione dei docenti per l'attuazione dei progetti nazionali - a.s. 2016/2017- USR Toscana Approvazione dell'elenco dei docenti individuati per l'attuazione di progetti nazionali presso gli Uffici dell'USR Toscana ed enti esterni.(DDG USR Toscana n.541/2016)* pubblicato all'albo online [www.toscana.istruzione.it/decreti/](http://www.toscana.istruzione.it/decreti/) in data 09.09.2016 nella parte in cui individua il sig. prof. Vincenzo Genovese quale assegnatario dell'ambito di progetto Area "A" sviluppo di

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica ed allo sport, presso l'unità di Massa.

3. accertare e dichiarare il diritto del sig. Prof. Mirco Diamanti all'assegnazione del posto relativo all'ambito progettuale "A" *"sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica ed allo sport"*, presso l'unità di Massa e per l'effetto ordinare all'amministrazione resistente l'assegnazione del Sig. Prof Mirco Diamanti al posto relativo all'ambito progettuale "A" sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica ed allo sport, presso l'unità di Massa;
- il tutto, con conseguente annullamento e/o disapplicazione degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori.
4. In gradato subordine, disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti "idonei" al fine di garantire ed assicurare, in via cautelare, gli effetti della decisione nel merito della controversia, a tutela dell'invocato diritto del ricorrente.

Con riserva di agire anche in separato giudizio e nella fase successiva di merito per la condanna al risarcimento dei danni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e c.p.a. e spese generali come per legge."

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C**

Si rileva come, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice possa prescrivere ed autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, se da un lato è agevole individuare il sig.prof. Vincenzo Genovese quale controinteressato al diritto azionato dall'odierno ricorrente, dall'altro, risulta gravoso individuare gli altri soggetti che hanno richiesto l'assegnazione del posto afferente all'area progettuale di cui è causa.

Ed invero non vi è indicazione alcuna circa i "papabili" controinteressati, sia sull'albo online, sia nella documentazione dallo stesso "scaricabile".

Sul punto, ad onor del vero, si rileva come l'elenco indicato nel provvedimento che qui si censura, individui gli aspiranti (ben 88) per tutte le aree progettuali indicate nel decreto; di qui, l'effettiva onerosità sia in termini economici che in termini temporali per ricorrere ai metodi di notifica ordinari, ivi compreso quello per "pubblici proclami".

In tal guisa, al fine di notificare il ricorso in oggetto a tutti i potenziali controinteressati si chiede all'Ill.mo Giudicante, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare detta notifica mediante pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito Internet dell'amministrazione di Competenza nella specie l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con sede in Via Mannelli, 113 Firenze 50136, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale [www.toscana.istruzione.it](http://www.toscana.istruzione.it) o altro meglio individuato.

Ciò premesso.

**PQM**

Si chiede all'Ill.mo Giudicante che, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia

1. quanto ai potenziali controinteressati, disporre la pubblicazione del presente atto e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet [www.toscana.istruzione.it](http://www.toscana.istruzione.it) o altro meglio individuato;

2. Quanto al MIUR, alla Direzione Scolastica Regionale per la Toscana e all'USP di Massa Carrara a mezzo di notifica all'avvocatura di Stato di Competenza;

Quanto al sig. Prof. Vincenzo Genovese, a mezzo di notifica alla sua residenza di Via Bertoloni 21, 5033 Carrara e presso Via dei Fichi 1, loc. Ronchi 54100 MS e presso l'USP di Massa Carrara via G. Pascoli 45, 54100 (MS)

Si offrono in produzione i seguenti documenti

1. Decreto di conferimento di incarico Miur del 30.09.2005;
2. Decreto di assegnazione Miur del 31.08.2015;
3. Curriculum vitae del sig. prof. Mirco Diamanti;
4. Articoli di giornale;
5. Decreto direttoriale n. 000444 del 29.08.2016;
6. Domanda di partecipazione alla procedura di selezione del 29.08.2016;
7. Provvedimento di approvazione dell'elenco dei docenti individuati per l'attuazione di progetti nazionali presso gli Uffici dell'USR Toscana ed enti esterni. (DDG USR Toscana n.541/2016)
8. Circolare Miur prot. n. 15352 del 17.06.2016
9. Nota interna Direzione Regionale Toscana del 9.06.2016.

10. Estratto legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\*\*\*

In via istruttoria, in caso di contestazione si chiede che l'On.le Giudicante Voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione di tutta la documentazione relativa alla domanda di assegnazione dell'ambito progettuale per cui è causa oltre ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere.

Con riserva di ogni altra deduzione e produzione.

Si dichiara che il valore della seguente causa è indeterminabile e pertanto sconta un contributo unificato pari ad € 259,00.

La Spezia - Massa lì 15.09.2016

Avv. Andrea CORRADINO

Avv. Pier Giorgio LEONI

Avv. Gabriele CALEVRO

ATTO DI DELEGA E PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto sig. sig. prof. Diamanti Mirco, nato a Carrara il 09.04.1955 CF DMNMRC55D09B832F, ed ivi residente in Viale XX Settembre 161, Carrara (MS) delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento ed in ogni successiva fase e grado, congiuntamente e disgiuntamente, comprese opposizioni, esecuzioni e specificamente motivi aggiunti ed impugnazioni, l'avv. Gabriele CALEVRO, del foro di Massa, l'avv. Pier Giorgio LEONI e l'avv. Andrea CORRADINO del foro della SPEZIA conferendo loro ogni facoltà inerente al mandato, ivi inclusa la facoltà di proporre istanze e memorie, motivi aggiunti, inoltrare appello, rinunciare agli atti, conciliare, transigere, riferire e deferire il giuramento decisorio, chiamare terzi in causa, incassare, rilasciare quietanze, depositare atti, memorie, ricorsi, esposti, denunce, querele, variare ed eleggere domicilio, nominare altri procuratori e farsi sostituire.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiara di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.



Dichiara di aver ricevuto, l'informativa di cui all'art. 13, D.Lgs. 196/03 relativa al conferimento, alla raccolta e alla conservazione, al trattamento e all'eventuale diffusione, trasferimento dei propri dati personali da parte di questo Studio Legale ai fini per i quali è stato conferito il mandato. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 23 D.Lgs. 196/03 dichiara di prestare consenso al trattamento e all'eventuale diffusione o trasferimento all'esterno dei dati stessi.

Elegge domicilio in Via dei Mille 85 bis, Carrara fraz. Marina, presso e nello studio dell'avv. Gabriele CALEVRO

La Spezia - Massa lì 15.09.2016

Mirco Diamanti

E' Autentica



TRIBUNALE DI MASSA  
SEZIONE LAVORO

Cron N. \_\_\_\_\_

N. R.G. 833/2016

Il Giudice del Lavoro dott. A. Lama ,

-Visto il ricorso che precede;

-visto l'art.700 e seguenti c.p.c.;

d i s p o n e

la comparizione delle parti dinanzi a sè in questo Tribunale sito in  
Massa Piazza De Gasperi n.1 per l'udienza del 19.10.2016  
ore 9,00 e ss., mandando a parte istante di provvedere a notificare a  
controparte copia autentica dell'istanza e del presente pedissequo  
decreto non oltre il 5 ottobre 2016

Stante l'urgenza autorizza l'utilizzo del telefax a mezzo ufficiale  
giudiziario.

Massa, li 23.09.2016

Il Giudice  
Dott. A. Lama

Il Funzionario Giudiziario

Depositato in Cancelleria il \_\_\_\_\_

Il Funzionario Giudiziario





## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'


I sottoscritti avv.ti Gabriele CALEVRO e Pier Giorgio LEONI

### ATTESTANO

ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'articolo 16 bis e degli articoli 16 *decies* e 16 *undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e come modificato dall'art 52 D.L. 90 del 24.6.2014 convertito in L.114/2014 e dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132, che la presente copia analogica del ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 21.09.2016 presso il Tribunale di Massa, sezione lavoro, ed il pedissequo decreto di fissazione udienza sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico n. 833/2016 RG del Tribunale di Massa e trasmessi in allegato alla comunicazione telematica a mezzo PEC in data 23.09.2016 dalla cancelleria del tribunale di Massa sez. lavoro; pertanto equivalenti all'originale ai sensi dei citati articoli.

Massa - La Spezia, li 28.09.2016

Avv. Gabriele CALEVRO



Avv. Pier Giorgio LEONI



**RELATA DI NOTIFICA**

L'anno 2016 ed addi io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Massa, richiesto come in atti dall'avv. Gabriele Calevro e dall'avv. Pier Giorgio LEONI, a nome e per conto del sig. Mirco Diamanti, ho notificato copia del retroesteso atto a:

**"MIUR" Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore***, presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, Via Brigate Partigiane 2, 16100 GE ciò ho eseguito, a mezzo del servizio postale come per legge;

MINIAC

**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, con sede in Via Mannelli, 113, Firenze, rappresentato e domiciliato ex lege presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, Via Brigate Partigiane 2, 16100 GE ciò ho eseguito, a mezzo del servizio postale come per legge

**Ufficio Scolastico Ambito Territoriale della Provincia di Massa Carrara**, con sede in Via Giovanni Pascoli, 45, Massa MS e domiciliato *ex lege* presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, Via Brigate Partigiane 2, 16100 GE ciò ho eseguito, a mezzo del servizio postale come per legge

CARULLI ELISABETTA  
UFFICIALE GIUDIZIARIO

20 SET. 2016

TRIBUNALE DI MASSA  
A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE  
AI SENSI DI LEGGE